

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 3 del 09/04/2018 Prot. N. 439

Area ZIPA di Ancona – Ditta Burattini Marco – Autorizzazione per comodato d'uso gratuito di parte dell'immobile in proprietà alla ditta Carbonari Stefania e C. s.a.s. (AN)

MIX



**Ordinanza Commissario Liquidatore** 

N. 3 del 09/04/2018 Prot. N. 439

Area ZIPA di Ancona — Ditta Burattini Marco — Autorizzazione per comodato d'uso gratuito di parte dell'immobile in proprietà alla ditta Carbonari Stefania e C. s.a.s. (AN)

#### IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

#### Premesso:

- che con contratto a rogito Notaio Giovanni Chiorrini di Ancona del 31/12/62, Rep. N. 45532/3508 – reso esecutorio dalla Prefettura di Ancona in data 01/02/63 prot. n. 3593 e registrato ad Ancona il 21/01/63 al n. 2444 – Vol. 9°, il Consorzio Z.I.P.A. cedeva il lotto n.29 distinto al catasto Terreni del Comune di Ancona alla Sez. A Foglio XII ora Foglio 11 mapp. n.5 (già a-h)della superficie catastale di mq. 219, mapp. n.6 (già a-i) della superficie catastale di mq. 10.207 e mapp. n.7 (già a-l) della superficie catastale di mq. 243 per una superficie totale catastale di mq. 10.669, alla Ditta Paolo Paggi nel compendio Z.I.P.A. di Ancona per l'edificazione di un opificio industriale per la costruzione di infissi in ferro ed affini:
- che con successivo atto a rogito Notaio Umberto Honorati di Ancona del 12/02/71, Rep. n. 92323/1675, reso esecutorio dalla Prefettura di Ancona in data 15/03/71, Prot. n. 6643 Div. IV e registrato ad Ancona il 04/03/71 Vol. 1024, il Consorzio autorizzava la Ditta Paolo Paggi a cedere parte del lotto di sua proprietà alla Ditta Dorica S.r.l., con sede ad Ancona distinto al Catasto del Comune di Ancona per tipo di frazionamento alla Sez. A Foglio XII ora Foglio Il mappale 6/b della superficie catastale di ma. 2.729 e mapp. n. 7/b della superficie catastale di mq. 117 per una superficie complessiva di mq. 2.846 ed all'Impresa C. Davanzali e C. S.n.c. con sede ad Ancona, distinto al catasto del Comune di Ancona per tipo di frazionamento alla sez. A Foglio XII mappali 6/c della superficie catastale di ma. 126 per una superficie catastale di mg. 2.033, confermando tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nel citato atto a rogito Notaio Chiorrini del 31/12/62 Rep. n. 45532/3508;
- visto e richiamato l'art. 8 del citato contratto di compravendita del 31/12/62 Rep. 45532/3508 che, tra l'altro, testualmente recita:
  - 8) E' fatto assoluto divieto al Signor Paolo Paggi di cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesimo, nel godimento del terreno compravenduto, altro Ente o persona, anche per modifica di ragione sociale senza esplicito consenso del Consorzio per la zona industriale.

E' fatto eguale divieto per sostituzione nella specie di industrie;

- visto e richiamato l'art. 7 del soprarichiamato contratto di compravendita del 12/02/71 Rep. 92323/1675, che, tra l'altro, testualmente recita:
  - " Gli immobili vengono compravenduti a misura e non a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e così come si possiedono o si dovrebbero possedere dai venditori insieme con tutti e singoli diritti azioni e ragioni, usi, servitù attive e passive, ed in particolare con tutti gli obblighi, vincoli, servitù clausole risolutive e divieti di vendere e di mutamenti di



industria, quali risultano dal citato rogito per Notaio Chiorrini 31/12/1962 trascritto il 06/11/1963 al n° 8145 R.P. clausole tutte che gli acquirenti dichiarano di ben conoscere e accettare e rispettare per sé, successori e aventi causa, e che si estendono automaticamente in coerenza diretta con la premessa o narrativa che precede e con le disposizioni che il "Consorzio Z.I.P.A." ha stabilito per le costruzioni delle industrie in genere;

- considerato che con atto di compravendita del 07 giugno 1999, rep.n. 95790/7500, a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona, il 15/06/1999 al n. 11104 del reg. gen e registrato ad Ancona il 23/06/99 al n. 2542 serie 1V, la ditta PAGGI ha venduto alla ditta Burattini Marco, previo benestare ZIPA con determinazione n. 26 del 02/03/1999, esecutiva ai sensi di legge, l'area urbana distinta al NCEU del Comune di Ancona al Foglio 11 mappale 203 della superficie di mq. 1277, riportando tutti gli obblighi e condizioni riportati nella determinazione n. 26/1999 citata;
- che con deliberazione n. 3693 del 20/01/2004, esecutiva i sensi di legge, il Comitato Direttivo ha approvato per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi la documentazione presentata ed il progetto relativo alla stabilimento da edificare sull'area acquistata dalla ditta BURATTINI MARCO e la locazione del medesimo una volta costruito alla società NAVINDUSTRIA FORNITURE s..rl. con sede a Zanica (BG) Via Falcone, 2, per lo svolgimento dell'attività da quest'ultima dichiarata, nel rispetto di tutti gli obblighi e vincoli riportati nell'atto deliberativo citato;
- che la ditta BURATTINI ha provveduto a trasmettere copia del contratto di locazione commerciale al Consorzio come richiesto nell'atto autorizzativo menzionato;
- che con nota del 30/01/2018, acquisita al prot. ZIPA al n. 124 del 31/01/2018, e successiva del 31/01/2018, acquisita al prot. ZIPA al n. 135 del 02/02/2018, la Ditta Marco Burattini ha richiesto il benestare per il comodato gratuito di parte dell'immobile in proprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11 particella 203 sub. 4, come meglio individuato nella planimetria allegata (All. A), alla società Carbonari Stefani & C. s.a.s. con sede ad Ancona Via del Lavoro, 4/a, avente come oggetto sociale "l'attività di grafica pubblicitaria in genere, cartellonistica aziendale, segnaletica stradale, etichetta ed adesivi in genere, striscioni, reclamizzazione automezzi; ideazione, organizzazione, produzione e gestione di campagne pubblicitarie e servizi pubblicitari in genere; produzione e commercio di materiale pubblicitario di ogni genere e tipo", come si evince dalla documentazione presentata depositata agli atti di questo Consorzio (planimetria catastale (All. A), dichiarazione attestante il valore contrattuale della locazione, certificazionei della C.C.I.A. della ditta interessata dall'operazione, ed attestazione di avvenuto versamento della somma di € 244,00, compresa IVA, come previsto dalla delibera del Consorzio n. 3823/2007 quale spesa istruttoria pratica;
- visto e richiamato il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- visto e richiamato lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con



deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge;

- che l'art. 83 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 norma l'ambito di applicazione della presentazione della documentazione antimafia da parte dei soggetti privati alle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- **che** nella fattispecie il Consorzio ZIPA applica la normativa sopracitata nell'ambito del comma f) dell'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011;
- che il comma 3) lett. e) del citato art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede che per la documentazione di cui al co. 1 art. 83 citato non è necessaria richiesta "per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 €";
- **che** la ditta Burattini Marco ha fatto pervenire copia del contratto di comodato gratuito acquisito al prot. ZIPA al n. 245 del 23/02/2018 e relativa appendice al contratto di comodato gratuito acquisito al prot. ZIPA al n. 439 del 06/04/2018.;
- **che** nel merito l'operazione gode dell'esenzione prevista dal citato art. 83 comma 3) lett. e), con salvezza di ogni diversa determinazione del Prefetto competente;
- preso atto delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con l' atto di compravendita del 31/12/62, Rep. N. 45532/3508 a rogito Notaio Giovanni Chiorrini di Ancona, registrato ad Ancona il 21/01/63 al n. 2444 – Vol. 9°, atto di compravendita a rogito Notaio Umberto Honorati di Ancona del 12/02/71, Rep. n. 92323/1675, reso esecutorio dalla Prefettura di Ancona in data 15/03/71, Prot. n. 6643 Div. IV e registrato ad Ancona il 04/03/71 Vol. 1024 e dell' atto di compravendita del 07 giugno 1999, rep.n. 95790/7500, a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona , trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona, il 15/06/1999 al n. 11104 del reg. gen e registrato ad Ancona il 23/06/99 al n. 2542 serie 1V, ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "Schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che la ditta "Burattini Marco" e la ditta "Carbonari Stefania e C. s.a.s.", hanno accettato e riportato nell'appendice al contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile , subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal PPE in Variante dello stesso PRG del Comune di Ancona:
- **che** la ditta "Carbonari Stefania e C. s.a.s. "ha trasmesso l'appendice al contratto di comodato uso gratuito reg. a Maceata il 05/04/2018 n. 218, riportando la seguente locuzione:

"la società "Carbonari Stefania e C. s.a.s." con sede ad Ancona Via del Lavoro, 4 – Zona ZIPA, dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 31/12/62, Rep. N. 45532/3508, a rogito Notaio Giovanni Chiorrini di Ancona, registrato ad Ancona il 21/01/63 al n. 2444 – Vol. 9°, atto di compravendita a rogito Notaio Umberto Honorati di Ancona del



12/02/71, Rep. n. 92323/1675, reso esecutorio dalla Prefettura di Ancona in data 15/03/71, Prot. n. 6643 Div. IV e registrato ad Ancona il 04/03/71 Vol. 1024 e dell' atto di compravendita del 07 giugno 1999, rep. n. 95790/7500, a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona, il 15/06/1999 al n. 11104 del reg. gen e registrato ad Ancona il 23/06/99 al n. 2542 serie 1V, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";

- che l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- che è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante
   l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- vista la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 264 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato il Commissario Liquidatore il Dott. Paolo Di Paolo;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 388 del 19/04/2017 con la quale è stato prorogato al Dott. Paolo Di Paolo l'incarico a Commissario Liquidatore.

#### DISPONE

- di approvare le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) di autorizzare per l'effetto e per quanto di competenza la ditta "Burattini Marco", con sede a Ancona Via G e F. Ferranti, 6, il comodato ad uso gratuito di parte dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11 mapp. 203 sub. 4, in favore della ditta "Carbonari Stefania & C. s.a.s." con sede a Ancona, Via del Lavoro, 4/a zona ZIPA, avente come l'oggetto sociale di cui alle premesse, come meglio si evince dalla documentazione presentata (planimetria catastale All. A) e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal PPE in Variante dello stesso PRG del Comune di Ancona per le motivazioni tutte espresse nella premessa;

WH.



- 3) di determinare ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto che nulla osta, pertanto, al comodato d'uso gratuito del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 4) di precisare che la presente autorizzazione e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 6) di prescrivere ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio – che : sono confermate tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti di compravendita: a) del 31/12/62, Rep. N. 45532/3508, a rogito Notaio Giovanni Chiorrini di Ancona, registrato ad Ancona il 21/01/63 al n. 2444 - Vol. 9°, b) del 12/02/71, Rep. n. 92323/1675, a rogito notaio Umberto Honorati di Ancona, registrato ad Ancona il 04/03/1971 vol. 1024; c) del 07 giugno 1999, rep. n. 95790/7500, a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, registrato ad Ancona il 23/06/99 al n. 2542 serie 1V, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B), con l'obbligo di riportare sugli atti consequenziali la seguente locuzione:
- a) "la società "Carbonari Stefania e C. s.a.s." con sede ad Ancona Via del Layoro, 4 Zona ZIPA , dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 31/12/62. Rep. N. 45532/3508, a rogito Notaio Giovanni Chiorrini di Ancona, registrato ad Ancona il 21/01/63 al n. 2444 – Vol. 9°, atto di compravendita a rogito Notaio Umberto Honorati di Ancona del 12/02/71, Rep. n. 92323/1675, reso esecutorio dalla Prefettura di Ancona in data 15/03/71, Prot. n. 6643 Div. IV e registrato ad Ancona il 04/03/71 Vol. 1024 e dell' atto di compravendita del 07 giugno 1999, rep. n. 95790/7500, a rogito notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona, il 15/06/1999 al n. 11104 del reg. gen e registrato ad Ancona il 23/06/99 al n. 2542 serie 1V", e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";
  - **b)** le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di sottoscrizione della dichiarazione citata;



- 7) di comunicare il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

(Dott. Paelo Di Raolo)

क्ष्याक्षांच्या विद्यार्थकार्यक CATASTO TABERICARI Ancons


Digitarricie Exercepto .

Paranting graph di vivi-s- in Company di speci Val Bel Lavery

Section 1 :200

FOR MINE

PANTE PANCIPRING



# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Articolo 1 (ambito oggettivo del regolamento)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5º della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2º, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
- 2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

# Arlicolo 2 (individuazione e scelta delle localizzazioni)

- L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
- 2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
- a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
- b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
- c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
- d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

## Articolo 3 (localizzazione degli insediamenti)

- 1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
  - a) già in proprietà del Consorzio;
  - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
  - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
  - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

- Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

#### Articolo 4 (vendita degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ai momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
- 2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
- 3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. Igs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
- 4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
- 5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata ove necessario l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
- 6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di leasing. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di leasing che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.

# Articolo 5 (destinazione degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
- 2. L'atto di cessione deve contenere:
- a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
- b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
- c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
- 3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
- 5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

- all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.
- 6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dal due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
- 7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
- 8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
- 9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

### Articolo 6 (servitù)

- 1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
- 2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

### Articolo 7 (Convenzioni)

- E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
- 2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 8 (prezzo degli immobili)

 Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun aggiomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

# Arlicolo 9 (domande)

- Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
- 2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

# Articolo 10 (dell'assegnazione)

- 1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

- ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
- 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
- 5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
- 6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

#### Articolo 11 (locazione di Immobili)

- Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2º del precedente articolo 10.
- In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

#### Articolo 12

#### (Iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

- 1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
- Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
- 3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
- 5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4º implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

### Articolo 13 (deroghe)

- 1. In casi di:
  - a) comprovata ed estrema urgenza;
  - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
  - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
  - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;
  - il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

## Arlicolo 14 (norma finale)

- Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1º del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.



#### **ORIGINALE**

12/26/2018 al
Jesi lì, 🔏 /০১/2018
Il Commissario Liquidatore (Dott. Egiolo, Di Perolo)
Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile .
lesi li, 12/04/2018
Il Commissario Liquidatore (Dott Paolo Di Paolo)